

Scambio quote emissione gas effetto serra

Diritto lussemburghese

Costituzione

Art. 16 della

«Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per motivi di pubblica utilità e dietro equo indennizzo, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge».

Loi du 23 décembre 2004, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (legge del 23 dicembre 2004, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra che traspone la direttiva 2003/87 /UE)

Art.12

«2. Per il quinquennio che ha inizio il 1o gennaio 2008 e per ciascun periodo successivo di cinque anni, il ministro decide in merito alle quote totali di emissioni che assegnerà in tale periodo, nonché inizia il processo di assegnazione di tali quote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa dal ministro almeno dodici mesi prima dell'inizio del periodo in oggetto, sulla base del piano nazionale di assegnazione di quote nel rispetto dell'articolo 10.(...)

4. Per ogni anno del periodo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 il ministro rilascia una parte delle quote totali di emissioni entro il 28 febbraio di tale anno».

Art. 13

6. «Qualunque cessazione totale o parziale dello sfruttamento di un impianto dev'essere immediatamente notificata al ministro. Il ministro decide sulla restituzione totale o parziale delle quote non utilizzate».

Per il periodo 2008-2012 il Granducato di Lussemburgo, in applicazione dell'articolo 9 della direttiva 2003/87, ha elaborato il proprio PNA, approvato dalla Commissione con le decisioni del 29 novembre 2006 e del 13 luglio 2007. A pagina 7 del PNA prevede che in caso di smantellamento o chiusura di un impianto, non vengano rilasciate quote di emissioni per l'anno successivo.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
(Quinta Sezione) -Causa C-321/15 dell'8 marzo 2017 -